



COMMISSIONI IN SEDUTA CONGIUNTA
6^a (FINANZE E TESORO)
SENATO DELLA REPUBBLICA E
VI (FINANZE)
CAMERA DEI DEPUTATI

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale

(Atto del Governo n. 170)

Audizione del
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

INDICE

1.	Premessa.....	3
1.	Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in materia di concordato preventivo biennale.....	4
1.1.	Regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato	4
1.2.	Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e introduzione di una soglia in valore assoluto alla preclusione degli accertamenti	6
1.3.	Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici per i contribuenti in regime forfetario	7
1.4.	Rilevanza dei benefici per i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato.....	8
1.5.	Riduzione della percentuale di scostamento che legittima la fuoriuscita dal concordato in presenza di circostanze eccezionali.....	8
1.6.	Decorrenza dell'efficacia delle cause di decadenza dal concordato.....	9
2.	Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in materia di adempimenti tributari	9
2.1.	Modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP nei casi di operazioni straordinarie e per i relativi versamenti	9
2.2.	Estensione da 30 a 60 giorni del termine per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata...	11
2.3.	Termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni per i soggetti per i quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale.....	12
2.4.	Semplificazione in materia di versamento dell'IVA da parte dei soggetti in regime forfetario per le operazioni per le quali risultano debitori di imposta.....	14
2.5.	Semplificazione dei termini per l'invio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato	14
3.	Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, in materia di adempimento collaborativo	15
3.1.	Benefici per i contribuenti che adottano il regime di adempimento collaborativo	16
3.2.	Benefici per i contribuenti che adottano in via opzionale il sistema di controllo del rischio fiscale.....	17
3.3.	Certificazione della conformità ai principi contabili del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale.....	18
3.4.	Soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo.....	19

1. Premessa

Onorevoli Presidenti, Onorevoli Senatori e Deputati,

il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) desidera innanzitutto rivolgere a codeste ecc.me Commissioni parlamentari riunite in seduta congiunta il suo deferente saluto e il più vivo ringraziamento per l'opportunità che viene offerta di formulare osservazioni e proposte di modifica in merito allo *"Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive in materia di regime di adempimento collaborativo, razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti tributari e concordato preventivo biennale"* (Atto del Governo sottoposto a parere n. 170).

Lo schema di decreto legislativo è stato emanato in applicazione dell'articolo 1, comma 6, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante delega al Governo per la riforma fiscale, ai sensi del quale *"Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi della presente legge, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi medesimi ovvero dalla scadenza, se successiva, del termine di cui ai commi 1 o 4, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dalla presente legge e secondo la procedura di cui al presente articolo"*.

In termini generali, il CNDCEC valuta positivamente il rinnovato approccio del legislatore all'azione di contrasto all'evasione, volto a valorizzare l'interlocuzione preventiva tra contribuenti e amministrazione finanziaria, anticipandola rispetto alla stessa realizzazione del presupposto impositivo, e a concentrare i controlli *ex post* di tipo repressivo nei confronti dei contribuenti meno affidabili, selezionati mediante una sempre più accurata attività di analisi del rischio fiscale.

Tale rinnovato approccio trova riscontro, in particolare, nel rafforzamento del regime di adempimento collaborativo per le imprese di medio-grande dimensione e nell'introduzione del concordato preventivo biennale per imprese e lavoratori autonomi soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e in regime forfetario.

Al fine di garantire la piena realizzazione di tali obiettivi, il CNDCEC ritiene tuttavia necessario rimuovere gli elementi di criticità che possono ostacolare l'adesione ai predetti istituti.

Con il presente documento si formulano proposte di modifica e/o integrazione dello schema di decreto legislativo in oggetto che interviene sulle disposizioni recate dai seguenti decreti legislativi: 12 febbraio 2024, n. 13, in materia di concordato preventivo biennale; 30 dicembre 2023, n. 221, in materia di adempimento collaborativo; 8 gennaio 2024, n. 1, in materia di adempimenti tributari.

Le proposte sono illustrate separatamente per ciascuno dei richiamati decreti legislativi e, laddove necessario, sono state predisposte in forma di emendamento, con corrispondente relazione illustrativa, al fine di agevolare i lavori di esame delle medesime.

Nel rinnovare, quindi, i ringraziamenti per l'attenzione e la sensibilità che codeste ecc.me Commissioni parlamentari riunite vorranno riservare alle proposte contenute nel presente documento, si confida in una loro condivisione nei pareri che dovranno essere approvati.

1. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, in materia di concordato preventivo biennale

Il Titolo II del decreto legislativo n. 13 del 2024 (articoli da 6 a 39) reca la disciplina dell'istituto del concordato preventivo biennale a cui possono accedere i contribuenti titolari di reddito di impresa e di lavoro autonomo esercitati in forma abituale. Riguardo a tale disciplina, si formulano le seguenti proposte di modifica.

1.1. Regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato

Articolo

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo l'articolo 19 è inserito il seguente: «Articolo 19-bis – Regime opzionale di imposizione sostitutiva del reddito incrementale concordato.

1. In entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato, i contribuenti possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e relative addizionali, calcolata su una base imponibile pari alla differenza, se positiva, tra il reddito di lavoro autonomo o di impresa concordato e il corrispondente reddito del periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, rettificato secondo quanto previsto, rispettivamente, dagli articoli 15 e 16, applicando l'aliquota:

- a) del 10 per cento, se il livello di affidabilità fiscale nel periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta risulta non inferiore a 8;
- b) del 12 per cento, se il livello di affidabilità fiscale nel periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta risulta non inferiore a 6 e inferiore a 8;
- c) del 15 per cento, se il livello di affidabilità fiscale nel periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta risulta inferiore a 6.

2. L'opzione per il regime di imposizione sostitutiva di cui al primo comma è effettuata contestualmente all'accettazione della proposta ed è vincolante per entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato.».

Relazione illustrativa

Nell'ambito dei principi e criteri direttivi per la revisione degli adempimenti tributari, l'articolo 16, comma 1, lettera d) della legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111) prevede di "rafforzare i regimi premiali attualmente vigenti ... per i contribuenti che presentano alti livelli di affidabilità fiscale, misurati anche

sulla base degli indicatori statistico-economici utilizzati per la definizione degli indici sintetici di affidabilità fiscale”.

In attuazione di tale criterio di delega, si propone di introdurre, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, un regime opzionale di tassazione sostitutiva applicabile, in entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato, sull'eccedenza del reddito concordato rispetto a quello di impresa o di lavoro autonomo determinato per il periodo di imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta.

L'imposta è sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali regionale e comunale ed è calcolata con un'aliquota proporzionale pari al 10, 12 o 15 per cento a seconda del livello di affidabilità fiscale del contribuente nel periodo di imposta precedente a quelli oggetto di concordato (periodo di riferimento).

In particolare, l'aliquota è pari:

- al 10 per cento, per i contribuenti con un livello di affidabilità fiscale non inferiore a 8 nel periodo di riferimento;
- al 12 per cento, per i contribuenti con un livello di affidabilità fiscale tra 6 e 8 nel periodo di riferimento;
- al 15 per cento, per i contribuenti con un livello di affidabilità fiscale inferiore a 6 nel periodo di riferimento.

L'intervento è volto a incrementare in modo tangibile la platea dei soggetti aderenti al nuovo istituto, in quanto permette l'accettazione di proposte concordatarie con richieste di redditi incrementali anche d'importo particolarmente elevato rispetto al periodo di riferimento, come accade in particolare – alla luce della metodologia di elaborazione delle proposte, approvata con decreto del ministero dell'economia e delle finanze del 14 giugno 2024, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 15 giugno 2024, Supplemento Ordinario n. 24 – nei confronti dei contribuenti con più bassi livelli di affidabilità fiscale.

Ai sensi del comma 2, l'opzione per il regime di imposizione sostitutiva è effettuata contestualmente all'accettazione della proposta ed è vincolante per entrambi i periodi di imposta di vigenza del concordato.

L'introduzione del regime di imposizione sostitutiva in oggetto comporta la necessità di rimodulare la misura dell'acconto delle imposte sui redditi per il primo periodo di imposta di adesione al concordato di cui all'articolo 20, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come riformulato dall'articolo 3, comma 1, lettera g), dello schema di decreto legislativo in esame. In particolare, la maggiorazione, ivi prevista, pari al 15 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo precedente, rettificato secondo quanto previsto dagli articoli 15 e 16 del medesimo decreto legislativo, potrebbe essere ridotta al 10 per cento, in modo da allineare detta maggiorazione all'aliquota minima dell'imposta sostitutiva applicabile all'ammontare del reddito incrementale concordato.

Al fine di evitare disparità di trattamento con i soggetti in regime forfetario, sarebbe opportuno altresì rimodulare anche la maggiorazione dell'acconto delle imposte sui redditi per il primo periodo di imposta di adesione al concordato di cui all'articolo 31, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come riformulato dall'articolo 3, comma 1, lettera m), dello schema di decreto legislativo in esame. In particolare, la maggiorazione, ivi prevista, pari al 12 per cento della differenza, se positiva, tra il reddito concordato e quello di impresa o di lavoro autonomo dichiarato per il periodo d'imposta precedente potrebbe essere anch'essa ridotta al 10 per cento.

1.2. Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici e introduzione di una soglia in valore assoluto alla preclusione degli accertamenti

Articolo

1. All'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) fermo restando il beneficio previsto dall'articolo 9-bis, comma 11, lettera d), del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, a seguito di accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, risulta l'esistenza di attività non dichiarate o l'inesistenza o l'indeducibilità di passività dichiarate, per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi dichiarati e, comunque, non inferiore a venticinque mila euro, ovvero risultano commesse altre violazioni di non lieve entità di cui al comma 2;».

Relazione illustrativa

La norma precisa che la causa di decadenza di cui all'articolo 22, comma 1, la lettera a) del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13 – costituita dall'accertamento, nei periodi di imposta oggetto del concordato o in quello precedente, di maggiori imponibili per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati – non può giammai comportare la perdita del beneficio di cui alla lettera d) del comma 11 dell'articolo 9-bis del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, ossia dell'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

Nei confronti dei soggetti che aderiscono al concordato, l'esperibilità di questi ultimi accertamenti è, infatti, del tutto esclusa, relativamente ai periodi di imposta oggetto del concordato, anche in caso di superamento della predetta soglia del 30 per cento di maggiori imponibili, per effetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024 e, in particolare, del riconoscimento, ivi contemplato, dei benefici di cui all'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge n. 50 del 2017, tra cui quello di cui alla lettera d) di quest'ultimo comma.

La modifica ha effetto anche ai fini della norma che limita il potere di accertamento degli uffici prevista dall'articolo 34, comma 1, del decreto legislativo n. 13 del 2024, secondo cui "Per i periodi di imposta oggetto del concordato, gli accertamenti di cui all'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non possono essere effettuati salvo che in esito all'attività istruttoria dell'Amministrazione finanziaria ricorrano le cause di decadenza di cui agli articoli 22 e 33".

Quest'ultima disposizione conferma infatti che il venir meno della preclusione degli accertamenti di cui all'articolo 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, prevista dal richiamato articolo 34, dipendendo dall'avverarsi, tra le altre, della causa di decadenza di cui alla lettera a) del citato articolo 22, non può derivare dall'utilizzo della metodologia di accertamento basata sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del d.P.R. n. 600 del 1973, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del d.P.R. n. 633 del 1972, risultando questi ultimi accertamenti inibiti per effetto di quanto previsto dall'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 13 del 2024, anche se dagli stessi dovessero emergere maggiori imponibili per un importo superiore al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati.

Nell'ambito della medesima norma, viene inoltre prevista una soglia in valore assoluto, pari a 25.000 euro, entro cui la descritta causa di decadenza non può operare, ancorché i maggiori imponibili accertabili siano di importo superiore al 30 per cento dei ricavi o compensi dichiarati. Il superamento di quest'ultima soglia percentuale risulta infatti più facilmente verificabile per i contribuenti che dichiarano un ammontare esiguo di ricavi o compensi, il che rende molto più elevato il rischio di decadenza dal concordato per tali contribuenti rispetto a quelli che dichiarano ricavi o compensi di importo consistente.

Rischio di decadenza che per i contribuenti di più modesta dimensione risulta quindi eccessivo, al punto da ridurre fortemente la loro propensione all'accettazione della proposta di concordato. Con l'introduzione della predetta soglia in valore assoluto viene pertanto rimosso uno dei principali ostacoli all'adesione di tali contribuenti, che rappresentano, peraltro, la parte più ampia, sotto il profilo numerico, della platea dei soggetti interessati dal nuovo istituto.

1.3. Esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici per i contribuenti in regime forfetario

Articolo

1. All'articolo 25 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, dopo il comma 2 è inserito il seguente: «3. Per i periodi d'imposta oggetto di concordato, ai contribuenti che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate è riconosciuta l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.».

Relazione illustrativa

La norma interviene sugli effetti dell'accettazione della proposta da parte dei contribuenti in regime forfetario, prevedendo, per i periodi d'imposta oggetto di concordato, l'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all'articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

In tal modo si garantisce, a questi ultimi fini, una parità di trattamento tra tali contribuenti e quelli che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale ai quali sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, tra cui quello di cui alla lettera d) del citato comma 11, relativo all'esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui al richiamato articolo 39, primo comma, lettera d), secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 54, secondo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

1.4. Rilevanza dei benefici per i soggetti che aderiscono alla proposta di concordato

Articolo

1. All'articolo 19 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, al comma 3 è aggiunto il seguente periodo: «Tali benefici sono riconosciuti, anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale del contribuente dei periodi di imposta di vigenza del concordato.».

Relazione illustrativa

La norma precisa per i soggetti che applicano gli ISA che aderiscono alla proposta formulata dall'Agenzia delle entrate che i benefici previsti dall'articolo 9-bis, comma 11, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 (c.d. premialità ISA) sono riconosciuti, anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, indipendentemente dal livello di affidabilità fiscale del contribuente dei periodi di imposta di vigenza del concordato.

Ciò, anche al fine di evitare che la mancata inclusione dell'IVA nel perimetro delle premialità riconosciute al contribuente che aderisce all'istituto possa determinare un disincentivo all'accettazione della proposta di concordato.

1.5. Riduzione della percentuale di scostamento che legittima la fuoriuscita dal concordato in presenza di circostanze eccezionali

Articolo

1. Agli articoli 19, comma 2 e 30, comma 2, del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, le parole; «50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «30 per cento».

Relazione illustrativa

La norma riduce al 30 per cento la soglia oltre la quale, in presenza di circostanze eccezionali, il conseguimento di minori redditi effettivi o di minori valori della produzione netta effettivi, rispetto a quelli oggetto del concordato, legittima la fuoriuscita dal regime concordatario. L'attuale soglia del 50 per cento risulta infatti troppo elevata e costituisce un fattore che disincentiva l'adesione da parte dei contribuenti.

1.6. Decorrenza dell'efficacia delle cause di decadenza dal concordato

Articolo

1. Al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 22, l'alinnea del comma 1 è sostituita dalla seguente: «1. Il concordato cessa di produrre effetto a partire dal periodo di imposta in cui si verifica uno dei seguenti casi in cui:»;
- b) all'articolo 33, il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Il concordato cessa di produrre effetto a partire dal periodo di imposta in cui si verifica uno dei casi previsti nell'articolo 22 ove applicabili.».

Relazione illustrativa

La norma modifica la decorrenza dell'efficacia delle cause di decadenza, stabilendo che il concordato cessa di produrre effetto, sia per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale sia per quelli in regime forfetario, a partire dal periodo di imposta in cui si verifica uno dei casi previsti nell'articolo 22 del decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13, come anche richiamati, ove applicabili, dall'articolo 33 del medesimo decreto legislativo.

In tal modo, si garantisce al contribuente che il verificarsi di una causa di decadenza nel secondo periodo d'imposta di vigenza del concordato non comporta, a differenza della disciplina attuale, la perdita degli effetti dispiegati da quest'ultimo nel primo periodo di applicazione dell'istituto.

La misura, rendendo meno gravosi gli effetti negativi della decadenza dal concordato, è volta a incrementare la propensione all'accettazione della proposta da parte dei contribuenti.

2. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 8 gennaio 2024, n. 1, in materia di adempimenti tributari

2.1. Modifica dei termini per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP nei casi di operazioni straordinarie e per i relativi versamenti

Articolo

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 1, comma 1:

-
- 1) al primo periodo, dopo le parole: «periodo di imposta non coincidente con l'anno solare» sono aggiunte le seguenti: «, relativamente ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2,»;
 - 2) dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Le dichiarazioni di cui agli articoli 5, comma 1 e 5-bis sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati per le dichiarazioni dei redditi e del valore della produzione relative alla residua frazione del periodo d'imposta, riferiti alla tipologia di soggetto passivo rivestita dal contribuente nel periodo oggetto di dichiarazione.»;
- b) all'articolo 5, nel comma 1, le parole: «entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione, in via telematica»;
- c) all'articolo 5-bis:
- 1) nel comma 1, le parole: «entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione di esercizio compresa tra la data in cui ha effetto la trasformazione e la fine del periodo d'imposta, in via telematica»;
 - 2) nel comma 2, le parole: «entro l'ultimo giorno del nono mese successivo a tale data in via telematica» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa alla residua frazione di esercizio delle società fuse o incorporate compresa tra la data in cui ha effetto la fusione e la fine del periodo d'imposta, in via telematica».
2. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 sono apportate le seguenti modificazioni, al comma 1:
- a) le parole: «; le società o associazioni di cui all'articolo 5 del citato testo unico delle imposte sui redditi, nelle ipotesi di cui agli articoli 5 e 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, effettuano i predetti versamenti entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine di presentazione della dichiarazione» sono soppresse;
 - b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Nelle ipotesi di cui agli articoli 5, comma 1, e 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione relativa all'imposta sul reddito delle società e a quella dell'imposta regionale sulle attività produttive relativo alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui hanno effetto le operazioni di cui ai predetti articoli è effettuato nei

medesimi termini previsti per il versamento del saldo dovuto con riferimento alle dichiarazioni relative alla residua frazione del periodo d'imposta.».

Relazione illustrativa

Al fine di semplificare e razionalizzare gli adempimenti tributari in caso di operazioni straordinarie, le norme intervengono sui termini di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP e dei relativi versamenti previsti in caso di trasformazione, fusione, scissione e liquidazione ordinaria allineando i predetti termini a quelli ordinari anche per la dichiarazione e il versamento relativi alla frazione di esercizio compresa tra l'inizio del periodo d'imposta e la data in cui ha effetto l'operazione.

Per il periodo anteriore alla data in cui ha effetto l'operazione viene altresì previsto che le dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP sono redatte, a pena di nullità, su modelli conformi a quelli approvati per le dichiarazioni relative alla residua frazione del periodo d'imposta, riferiti alla tipologia di soggetto passivo rivestita dal contribuente nel periodo oggetto di dichiarazione *ante* operazione straordinaria.

Inoltre, con la modifica del primo periodo dell'articolo 1 del d.P.R. n. 322 del 1998 si limita ai soggetti IRES (per i quali l'esistenza di un periodo di imposta diverso da quello coincidente con l'anno solare può essere una scelta statutaria) la casistica in cui è necessario utilizzare la modulistica approvata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

2.2. Estensione da 30 a 60 giorni del termine per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata

Articolo

1. Agli articoli 2, comma 2, 3, comma 1, e 3-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
2. All'articolo 15-ter, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
3. All'articolo 1, comma 412, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
4. Agli articoli 36-bis, comma 3, e 36-ter, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
5. All'articolo 54-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: «trenta giorni» sono sostituite dalle seguenti: «sessanta giorni».
6. All'articolo 2-bis, comma 3, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, le parole: «sessantesimo giorno» sono sostituite dalle seguenti: «trentesimo giorno».

-
7. Le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano alle comunicazioni consegnate a decorrere dall'1 gennaio 2025.

Relazione illustrativa

I commi da 1 a 5 estendono da 30 a 60 giorni il termine per il versamento delle somme richieste a seguito del controllo automatizzato e formale delle dichiarazioni e della liquidazione dei redditi soggetti a tassazione separata. La *ratio* di tale modifica risiede nella necessità di ampliare il termine a disposizione del contribuente per fornire eventuali chiarimenti e documenti in merito all'esito del controllo, con conseguente impatto positivo anche sullo svolgimento dell'attività di assistenza da parte dell'Agenzia delle Entrate.

Con il comma 6 viene conseguentemente ridotta da 60 a 30 giorni la decorrenza del predetto nuovo termine di versamento nelle ipotesi in cui gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni sono comunicati, con mezzi telematici, agli intermediari abilitati alla trasmissione delle dichiarazioni. La disposizione è volta, pertanto, a non prolungare il periodo di 90 giorni entro cui poter beneficiare della riduzione delle sanzioni prevista dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462.

Le modifiche ai termini di versamento in oggetto si applicano alle comunicazioni consegnate a decorrere dal 2025, evitando così effetti sui saldi finanziari del corrente anno.

2.3. Termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni per i soggetti per i quali sono approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale

Articolo

1. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435 sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-*bis*. I soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuti a effettuare entro il 30 giugno i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, possono provvedervi entro il 31 luglio.

1-*ter*. Le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano, oltre che ai soggetti che adottano gli indici sintetici di affidabilità fiscale o che presentano cause di esclusione dagli stessi, compresi quelli che adottano il regime di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, anche ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e

116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.».

- b) al comma 2, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 1, 1-*bis* e 1-*ter*».

Relazione illustrativa

Il termine di versamento del 30 giugno per le imposte scaturenti dalle dichiarazioni fiscali per i soggetti per i quali sono elaborati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), da circa 15 anni, viene sistematicamente prorogato al mese di luglio, in conseguenza della particolare complessità dell'elaborazione delle dichiarazioni dei contribuenti per i quali si applicano gli ISA.

La norma pertanto, al fine di razionalizzare il calendario delle scadenze fiscali e di evitare, come è sinora avvenuto, l'incertezza di una proroga concessa, solitamente, a ridosso della scadenza del 30 giugno, interviene sull'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435, fissando al 31 luglio il termine dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e di imposta sul valore aggiunto, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze (nuovo comma 1-*bis*).

Ai sensi del comma 1-*ter* del citato articolo 17, il termine del 31 luglio si applica anche ai soggetti che presentano cause di esclusione dagli ISA, compresi i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio di cui all'articolo 27, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e quelli che applicano il regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 86, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Il nuovo termine del 31 luglio risulta, peraltro, allineato con il termine per l'accettazione della proposta relativa al concordato preventivo biennale di cui al decreto legislativo 12 febbraio 2024, n. 13.

Viene inoltre modificato il comma 2 del citato articolo 17, al fine di chiarire che anche i versamenti in scadenza il 31 luglio di cui ai precedenti commi 1-*bis* e 1-*ter* possono essere effettuati entro il trentesimo giorno successivo ai termini ivi previsti, maggiorando le somme da versare dello 0,40 per cento a titolo di interesse corrispettivo.

2.4. Semplificazione in materia di versamento dell'IVA da parte dei soggetti in regime forfetario per le operazioni per le quali risultano debitori di imposta

Articolo

1. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, al comma 60, le parole: «entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni.» sono sostituite dalle seguenti: «entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre solare di effettuazione delle operazioni.».

Relazione illustrativa

Per i soggetti in regime forfetario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, la norma introduce il termine trimestrale (in luogo di quello mensile) del versamento dell'IVA relativa agli acquisti per i quali è applicabile il meccanismo dell'inversione contabile (c.d. *reverse charge*). La disciplina attuale prevede che tali contribuenti, quando effettuano acquisti in *reverse charge*, sono soggetti passivi e pertanto detti acquisti devono sempre essere accompagnati dal versamento dell'IVA con modello F24 che, ai sensi del comma 60 della citata legge, va effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni (ad eccezione degli acquisti intracomunitari, anche oggetto di vendite a distanza, entro la soglia di euro diecimila annui, di cui all'articolo 38, comma 5, lettera c), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427).

La disposizione, pertanto, semplifica e razionalizza gli adempimenti per i soggetti di ridottissime dimensioni, ai quali viene consentita la possibilità di fruire dei termini ordinariamente previsti per gli operatori, anche più strutturati, che applicano il regime della liquidazione IVA trimestrale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542.

2.5. Semplificazione dei termini per l'invio dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato

Articolo

1. All'articolo 1, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 apportare le seguenti modificazioni:
 - a) alla lettera a), le parole: «o dei documenti che ne certificano i corrispettivi» sono soppresse;
 - b) alla lettera b), le parole: «entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il mese successivo al trimestre di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.».

Relazione illustrativa

Per motivi di semplificazione, si ritiene necessario ampliare la tempistica di trasmissione telematica dei dati relativi alle operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, nonché di limitare la trasmissione delle informazioni relativamente alle sole fatture emesse, per quanto concerne le operazioni svolte nei confronti dei medesimi soggetti, al fine di evitare duplicazioni di adempimenti.

Per quanto concerne le operazioni ricevute da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, la disciplina attuale di cui all'articolo 1, comma 3-bis, lettera b), del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 impone la trasmissione dei dati relativi alle stesse entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

Tale periodicità appare incongrua, in particolare per i soggetti che liquidano trimestralmente l'IVA e, soprattutto, nei casi in cui la contabilità sia affidata a terzi. Per effetto delle modifiche, si prevede dunque l'invio dei dati relativi alle predette operazioni entro il mese successivo al trimestre di ricevimento del documento comprovante l'operazione o di effettuazione dell'operazione.

3. Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221, in materia di adempimento collaborativo

L'istituto dell'adempimento collaborativo ha l'obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia tra amministrazione finanziaria e contribuente per aumentare il livello di certezza su questioni fiscali rilevanti. Questo scopo è perseguito tramite l'interlocuzione costante e preventiva con il contribuente su elementi di fatto, ivi inclusa l'anticipazione del controllo, finalizzata a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi fiscali.

Atteso che alla procedura si accede per adesione volontaria del contribuente in possesso di specifici requisiti oggettivi, occorre, in linea di principio, valorizzare, sotto il profilo legislativo, la totale *disclosure* del soggetto che vi aderisce, che confida in un "patto di fiducia" con l'amministrazione fiscale in termini di:

- contenimento e risoluzione di possibili "rischi interpretativi";
- annullamento delle sanzioni;
- riduzione dei termini di accertamento.

Tali principi devono porsi a fundamenta dell'istituto per incentivare i contribuenti ad accogliere tale nuovo modello di *compliance*.

Anche l'amministrazione finanziaria può trarne rilevanti vantaggi, grazie al ricorrente controllo e monitoraggio dei contribuenti in regime di adempimento collaborativo che permette di limitare i rischi di perdite di gettito dovute a fenomeni di abuso/evasione/elusione.

3.1. Benefici per i contribuenti che adottano il regime di adempimento collaborativo

Articolo

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6-*bis*, le parole: «due anni» sono sostituite dalle seguenti: «tre anni»;
- b) il comma 6-*ter* è abrogato;
- c) al comma 6-*quater*, le parole: «Non trovano applicazione i termini previsti ai commi 6-*bis* e 6-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «La riduzione dei termini di accertamento prevista dal comma 6-*ter* non trova applicazione».

Relazione illustrativa

Lo schema di decreto legislativo in esame inserisce nell'articolo 6 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, il nuovo comma 6-*quinquies*, ai sensi del quale «Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter* non si cumulano con quella prevista dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127».

Quest'ultima norma prevede la riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette nei confronti dei titolari di redditi di impresa o di lavoro autonomo che documentano le operazioni con fattura elettronica e/o con memorizzazione e invio telematico dei corrispettivi, qualora sia garantita la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro.

Le riduzioni dei termini per l'accertamento di cui ai commi 6-*bis* e 6-*ter*, richiamate dal nuovo comma 6-*quinquies*, sono state introdotte dal decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 221.

In particolare, il citato comma 6-*bis* prevede per i contribuenti aderenti al regime di adempimento collaborativo una riduzione di due anni dei termini di accertamento ai fini IVA e delle imposte dirette se il sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tax Control Framework*) è certificato da professionisti indipendenti qualificati.

Il citato comma 6-*ter* riduce di un ulteriore anno i termini di accertamento se al contribuente è rilasciata la certificazione tributaria di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (c.d. "visto pesante").

Risulta evidente l'incongruità, sotto il profilo sistematico, di riconoscere la medesima riduzione di due anni dei termini di accertamento ai contribuenti che garantiscono la sola tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati per le operazioni di ammontare superiore a 500,00 euro e ai contribuenti che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, che hanno invece tenuto comportamenti particolarmente collaborativi e trasparenti, adottando un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali certificato da parte di professionisti indipendenti e particolarmente qualificati, e che sottopongono la propria attività a una totale *disclosure* nei confronti dell'amministrazione finanziaria per effetto della costante interlocuzione preventiva che caratterizza l'istituto.

Ferma restando quindi l'*assurance* sul TCF, alla luce dei presupposti che caratterizzano il regime di adempimento collaborativo, è del tutto ragionevole prevedere in quest'ultimo caso la riduzione di tre anni dei termini di accertamento, eliminando del tutto il riferimento alla certificazione tributaria.

Ciò, tenuto conto anche che, a oltre 25 anni di distanza dalla sua introduzione, il c.d. "visto pesante" di cui al citato articolo 36 del decreto legislativo n. 241 del 1997 ha ricevuto scarsissima applicazione in considerazione dell'estrema difficoltà di certificare "*l'esatta applicazione delle norme tributarie sostanziali*" ivi prevista.

3.2. Benefici per i contribuenti che adottano in via opzionale il sistema di controllo del rischio fiscale

Articolo

1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, al comma 2, dopo la lettera b), è aggiunta la seguente: «c) fuori dai casi di violazioni fiscali caratterizzate da condotte simulatorie o fraudolente, per i periodi di imposta di efficacia dell'opzione di cui al comma 1, i termini di decadenza di cui agli articoli 43, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, 57, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e 20 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 sono ridotti di tre anni.».

Relazione illustrativa

Il nuovo articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 prevede per le imprese che non possiedono i requisiti per aderire al regime di adempimento collaborativo la possibilità di adottare in via opzionale il sistema di controllo del rischio fiscale. In tal caso, le imprese devono dotarsi di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tax Control Framework*), predisposto in modo coerente con le linee guida indicate con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, che deve essere certificato da parte di professionisti indipendenti già in possesso di una specifica professionalità iscritti all'albo degli avvocati o dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

Per le imprese che volontariamente decidono di "aprirsi" ai controlli dell'Agenzia delle entrate ancor prima della presentazione della dichiarazione e che adottano pertanto un comportamento improntato a principi di trasparenza, buona fede e reciproca collaborazione, l'opzione in oggetto dovrebbe riconoscere benefici, sia sotto il profilo sanzionatorio sia in punto di riduzione dei termini di accertamento, analoghi a quelli previsti per il regime di adempimento collaborativo.

La norma pertanto riconosce ai contribuenti che esercitano l'opzione di cui all'articolo 7-bis del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128 la riduzione di tre anni dei termini di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'IVA.

Quest'ultimo beneficio trova giustificazione nella *disclosure* preventiva cui l'impresa volontariamente si sottopone esercitando la predetta opzione e, al contempo, costituisce un incentivo all'adozione del regime

volontario in parola per le imprese di media dimensione che non hanno i requisiti per accedere alla *cooperative compliance*.

3.3. Certificazione della conformità ai principi contabili del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale

Articolo

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, al comma 1-*bis*, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «La certificazione della conformità ai principi contabili del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, prevista dal primo periodo, è richiesta esclusivamente per le imprese non obbligate per legge alla revisione legale dei conti.».

Relazione illustrativa

All'articolo 4, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 128 del 2015 è previsto che «Il contribuente che aderisce al regime deve essere dotato, nel rispetto della sua autonomia di scelta delle soluzioni organizzative più adeguate per il perseguimento dei relativi obiettivi, di un efficace sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi fiscali anche in ordine alla mappatura di quelli derivanti dai principi contabili applicati dal contribuente, inserito nel contesto del sistema integrato di governo aziendale e di controllo interno».

Nel primo periodo del nuovo comma 1-*bis* del medesimo articolo 4 è stato disposto l'obbligo di certificazione del sistema di controllo del rischio fiscale «anche in ordine alla sua conformità ai principi contabili».

Nella relazione illustrativa del decreto legislativo n. 128 del 2015 si legge che «Conformemente alle previsioni dell'articolo 17, comma 1 lettera g) n. 1.3 della legge delega, che prevede di "introdurre la possibilità di certificazione da parte di professionisti qualificati dei sistemi integrati di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale anche in ordine alla loro conformità ai principi contabili, ..." il comma 1 dell'articolo 4 prevede che il *Tax Control Framework* (TCF) deve essere "integrato" ovvero inserito nel contesto del sistema di governo aziendale e di controllo interno».

Al riguardo, va tuttavia segnalato che nella prima stesura della legge delega (art. 15), non vi era alcun riferimento alla simmetrica corrispondenza TCF/Principi contabili.

L'ampliamento dell'oggetto della certificazione alla verifica della conformità ai principi contabili, oltre a discostarsi dalla mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali, che costituisce l'essenza del TCF, introduce anche una sovrapposizione di ruoli.

I grandi contribuenti hanno presidi di controlli contabili evoluti (*internal audit*), oltre al fatto che le società di revisione già attestano la conformità o meno delle risultanze del bilancio ai principi contabili adottati dalle

imprese, che peraltro – con il rafforzamento del principio di derivazione rafforzata, pure previsto dalla delega – hanno rilievo anche ai fini fiscali.

La norma esclude pertanto il binomio TCF/Principi contabili, laddove il bilancio (ordinario o consolidato) sia già oggetto di certificazione.

Il binomio resta applicabile, quindi, solo per i soggetti che intendono dotarsi del TCF, ma che non sono obbligate per legge alla revisione legale dei conti, restituendo così al TCF e alla relativa *assurance* la loro naturale funzione ed efficacia (una mappatura dei rischi fiscali relativi ai processi aziendali).

3.4. Soggetti ammessi al regime di adempimento collaborativo

Articolo

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: «Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2 del Codice civile, *anche qualora la controllante risieda in uno Stato appartenente all'Unione europea oppure in uno Stato incluso nella lista prevista dall'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1 aprile 1996, n. 239*, a condizione che almeno un soggetto del gruppo, *residente in Italia*, possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1 bis e che *le società che optano per il regime* adottino un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1 bis.».

Relazione illustrativa

In merito all'ambito soggettivo del regime di adempimento collaborativo, l'articolo 1, comma 1, lettera c), dello schema di decreto legislativo in esame sostituisce il comma 1-*quater* dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 128, con la seguente disposizione: «Il regime è riservato, altresì, ai contribuenti che appartengono a un gruppo di imprese, inteso quale insieme delle società, delle imprese e degli enti sottoposti a controllo comune ai sensi dell'articolo 2359, comma 1, numeri 1) e 2) e comma 2 del codice civile, a condizione che almeno un soggetto del gruppo possieda i requisiti dimensionali indicati nel comma 1-*bis* e che il gruppo adotti un sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale, certificato ai sensi dell'articolo 4, comma 1-*bis*.».

A tale comma, sono apportate le modificazioni evidenziate in corsivo nel testo normativo sopra riprodotto al fine di precisare che anche nel caso in cui la *holding* sia estera e residente in uno stato comunitario il gruppo deve intendersi come l'insieme delle società controllate dalla *holding* non residente.

Inoltre, con il nuovo testo si supera il dubbio della possibile esclusione dal regime di tutte quelle società italiane, direttamente controllate dalla *holding* estera, ma non controllate dalla *sub-holding* italiana (c.d.

consolidato “orizzontale”), società che, in base alla disciplina vigente, rientrano invece nel perimetro della *cooperative*, in virtù dell’attuale riferimento al consolidato fiscale nazionale di cui all’articolo 117 e seguenti del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

La norma precisa infine che il requisito dell’adozione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (*Tax Control Framework – TCF*) certificato deve intendersi riferito alle sole società del gruppo che si avvalgono del regime di adempimento collaborativo, anziché alla totalità delle società appartenenti al gruppo, così come previsto nel testo proposto dallo schema di decreto legislativo in esame.